



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9220 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola Delfico di Leone De Sanctis Vincenza & C. S.S., rappresentato e
difeso dagli avv. Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso
Simona Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;

contro

Enel Distribuzione Spa;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00092/2010, resa tra le
parti, concernente REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per la parte agente l'Avv. Alfonso Vasile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 948/2008 del TAR Pescara, parzialmente riformata per altri profili da questa Sezione con decisione n.92/2010, l'ENEL è stata condannata al risarcimento del danno per la realizzazione di due linee elettriche aeree e interrato senza che, successivamente all'occupazione dei terreni interessati, fossero stati emessi decreti di costituzione di servitù di elettrodotto e di espropriazione per le aree interessate dalle linee sotterranee e dai basamenti dei piloni sui terreni a destinazione agricola e artigianale nei Comuni di Montesilvano (fg. 19 part. 13, 92, 96 e 201); di Cappelle sul Tavo (fg. 1 part. 29, 30, 31, 32, 61, 70, 111, 121 e 137) di proprietà della società ricorrente.

Con il presente gravame la Ditta ricorrente:

- lamenta che l'Enel ha pagato solo le spese della lite senza procedere al relativo risarcimento del danno;
- chiede che venga eseguita la sentenza del TAR Pescara, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta sulla base del valore venale come dalla predetta sentenza maggiorata della rivalutazione secondo i dati ISTAT dal 26/27 giugno 1999;
- in via istruttoria chiede che sia disposta una consulenza tecnica per la determinazione giudiziale della somma dovuta rispettivamente per i terreni agricoli, per quelli edificabili; ed altresì il maggior danno conseguente alla diminuzione di valore della restante parte anche in base alla perizia di parte.

L'ENEL non si è costituita in giudizio.

Chiamata alla camera di consiglio, uditi il patrocinatore della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta in decisione.

Si deve preliminarmente osservare che risultano osservate le formalità di cui all'art. 114 c.p.a. .

Di fronte ad una sentenza passata in giudicato, il Giudice dell'ottemperanza, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva estesa al merito, deve disporre i provvedimenti necessari al fine di soddisfare la pretesa sostanziale della società ricorrente al risarcimento riconosciuto spettante per il protrarsi dell'occupazione *sine titulo* del fondo da parte dell'ENEL, per la suindicata perdita di disponibilità anche parziale dello stesso per la ricorrente.

Premesso che l'an del risarcimento è stato riconosciuto sostanzialmente nelle sentenze di cognizione, in questa sede di ottemperanza, al fine del definire esattamente il quantum della condanna risarcitoria deve disporsi una Consulenza Tecnica d'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del c.p.a., al fine di accertare sia alcuni profili di carattere strettamente tecnico, che stimare il contenuto più propriamente patrimoniale della condanna.

___ 1. In particolare, alla luce dei contenuti della sentenza della quale si chiede l'ottemperanza non toccati dalla sentenza d'appello, il predetto C.T.U. dovrà verificare:

___ 1.1. Per quanto riguarda il calcolo del danno per l'occupazione abusiva: l'individuazione dei terreni su cui è configurabile una servitù di elettrodotto, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 83 del 1988, il quale testualmente recita:

“L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotti, da corrispondersi in base all'art. 123 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni previsto dal 5° comma del suddetto art. 123 è commisurata:

___ a) per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine ed altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto, al valore intero;

___ b) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di verifica e manutenzione delle condutture, della larghezza di metri 1 e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del valore;

___ c) per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate alle lettere sub a) e b) allo 0,07 del valore in presenza di colture erbacee, allo 0,05 del valore in presenza di terreno sterile, incolto o pascolo; allo 0,09 del valore in presenza di colture arboree compatibili con l'elettrodotto. In presenza di colture arboree incompatibili con l'elettrodotto l'indennità si calcolerà operando la differenza tra il valore della coltura arborea della striscia da asservire e quello dell'incolto e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.

Il valore sarà determinato ai sensi della Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni per i terreni agricoli, mentre per i terreni con destinazione edificatoria rientranti nelle perimetrazioni urbane, nei piani di fabbricazione o nei piani regolatori comunali si applicheranno i criteri di valutazione dettati dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni. ___

___ Il calcolo eseguito, come indicato nei punti sub a) b) e c), determina il valore delle indennità da corrispondere al concedente la servitù per linee elettriche soggette a spostamento e, nel caso di servitù inamovibile, il valore di cui sopra dovrà essere aumentato del 50%.”.

___ 2. La quantificazione del danno da occupazione abusiva, in presenza di una mancata costituzione di servitù di elettrodotto, ricomprende, nel caso in esame, anche l'accertamento dei limiti nei quali tale perdita di valore si sia in concreto realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica originaria. A tal fine il C.T.U. dovrà compiere una concreta indagine circa l'effettiva incidenza del vincolo allo stesso derivante per l'imposizione della servitù. In particolare, nel caso di occupazione di fondo edificabile, a differenza che in quello di espropriazione totale, non comportando la servitù "de qua"

l'assoluta inedificabilità dell'area asservita - né tantomeno della sua parte residua - l'indennizzo risarcitorio di cui al comma 1 dell'art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 dovrà essere determinato solo entro i limiti dell'effettiva compressione, "in parte qua", del diritto dominicale. In conseguenza il C.T.U. dovrà accertare su quali particelle della ricorrente la realizzazione dell'elettrodotto ha comportato un'effettiva irreversibile trasformazione, ed in che misura alcuni appezzamenti possano eventualmente essere restituiti al proprietario senza compromettere l'esistenza e la funzionalità dell'impianto ivi realizzato, ovvero se su alcuni terreni sia sufficiente la costituzione di una servitù.

Per il giuramento del C.T.U. ai sensi dell'art. 20 del c.p.a. si delega il consigliere relatore che vi dovrà provvedere entro 45 gg. entro dalla data di accettazione dell'incarico, previamente e tempestivamente comunicato.

Per quanto riguarda il compenso al predetto C.T.U. si rinvia ad altra separato provvedimento; analogamente per le spese del presente giudizio al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

1. sospende ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese, dispone CTU affidando al Consulente di riferire sui quesiti di cui in motivazione.
2. Nomina CTU l'Ingegnere Eustacchio Fausto Ceci, v. G. Braga 21, 64.100 Teramo; tel 348.655.00.75 indirizzo e-mail "info@studiotecnicoceci.it" assegnandogli il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data del giuramento, che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data – una volta comunicata la presente sentenza a cura della Segreteria di questa Sezione alle parti ed allo stesso consulente - dell'accettazione, da parte sua dell'incarico.
3. Delega il consigliere relatore a curare l'espletamento del predetto giuramento.
4. Rinvia il prosieguo alla camera di consiglio che sarà fissata con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)